



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni applicative in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n. 15

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 27 luglio 2011, n. 128, recante “*Nuova disciplina del prezzo dei libri*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “*Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*”, e, in particolare, l’articolo 8, che ha disposto interventi in materia di sconti sui libri, modificando il regime previsto al riguardo dalla legge 27 luglio 2011, n. 128;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 15 del 2020, ai sensi del quale “*La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo [...]*”;

CONSIDERATO che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo, e che l’offerta è consentita nei soli mesi dell’anno, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con esclusione del mese di dicembre;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

CONSIDERATO che il comma 3-bis dell'articolo 8 della legge medesima dispone altresì che *“In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento”*;

DECRETA

Articolo 1

1. Le case editrici possono offrire in vendita i propri libri, per ciascun marchio editoriale, con uno sconto fino al 20 per cento del prezzo apposto su ciascun esemplare, per uno solo dei mesi da gennaio a novembre di ogni anno, esclusi in ogni caso i titoli pubblicati nei sei mesi precedenti.
2. Le case editrici informano preventivamente i venditori al dettaglio degli sconti che intendono applicare ai sensi del comma 1 e del periodo di applicazione, anche al fine di assicurare la parità di condizioni nella vendita, fatta salva comunque la facoltà per gli stessi venditori di non applicare gli sconti medesimi.
3. In uno dei mesi di cui al comma 1 i punti di vendita al dettaglio possono comunque applicare sconti sul prezzo dei libri nella misura massima del 15 per cento.

Articolo 2

1. Le campagne promozionali già avviate dalle case editrici prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, possono proseguire, con gli sconti già applicati, non oltre il trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione. In tal caso, con riguardo agli stessi marchi editoriali oggetto di campagna promozionale, per l'anno 2020 la facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere esercitata.

Il presente decreto è inoltrato ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 maggio 2020

IL MINISTRO